

2) Se l'art. 33, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 77/388/CEE ⁽²⁾(in prosieguo: la «direttiva») debba interpretarsi nel senso che vieta di mantenere l'imposta (locale sulle attività economiche) applicabile alle attività esercitate dalle imprese al fine di trarne un utile o un profitto e di cui una delle principali caratteristiche è quella di applicarsi al volume d'affari netto delle imprese da cui sia stato detratto il prezzo di acquisizione delle merci vendute, il prezzo dei servizi resi e il costo delle materie prime, o, in altri termini, se una siffatta imposta debba essere considerata come un'imposta sul volume d'affari, vietata dalla disposizione di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU 2003, L 236, pag. 846.

⁽²⁾ GU 1977, L 145, pag. 1.

Ricorso presentato il 20 luglio 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-322/06)

(2006/C 237/12)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell en W. Wils, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per ottemperare alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 2002, 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto ⁽¹⁾, o per lo meno per non avendoli comunicati alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di tale direttiva.

— condannare Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è scaduto il 23 marzo 2005.

⁽¹⁾ GU L 80, pag. 35.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil 3 Barcellona (Spagna) il 27 luglio 2006 — Alfredo Nieto Nuño/Leonci Monlleó Franquet

(Causa C-328/06)

(2006/C 237/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Mercantil 3 Barcellona

Parti nella causa principale

Ricorrente: Alfredo Nieto Nuño

Convenuto: Leonci Monlleó Franquet

Questione pregiudiziale

Se la nozione di marchio «notoriamente conosciuto» in uno Stato membro di cui all'art. 4, della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE ⁽¹⁾, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa debba essere riferito solo ed esclusivamente al grado di conoscenza e diffusione in uno Stato membro dell'Unione europea o in una parte significativa del territorio dello Stato, o se la notorietà di un marchio possa essere legata ad un ambito territoriale che non coincida con il territorio di uno Stato, ma con quello di una comunità autonoma, di una regione, di un territorio o di una città, in funzione del prodotto o servizio che il marchio tutela e dei destinatari effettivi del marchio; in definitiva, in funzione del mercato in cui il marchio opera.

⁽¹⁾ GU L 40, pag. 1.